

**COPIA**

**COMUNE DI CANOSSA**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO

Progressivo N. 69

**DETERMINAZIONE N. 152 DEL 01.07.2013**

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE COFFRINI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 3815/2013 DI R.G. RICHIESTO DAL 'FALLIMENTO EDILCA S.A.S.' CONTRO IL COMUNE DI CANOSSA - IMPEGNO DI SPESA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 20/12/2012 con la quale si autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2013 prendendo come riferimento il bilancio di previsione 2012 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso dell'esercizio 2012;

Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8072 del 31/12/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e LL.PP;

**Visto** il ricorso per decreto ingiuntivo, presentato al Tribunale di Modena (MO) dal "Fallimento Edilca S.a.s.", rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lucia Rinzulli, e il pedissequo decreto ingiuntivo n. 3815/2013 di R.G. del 16 maggio 2013, notificato a quest'Amministrazione a mezzo di raccomandata a.r. in data 31 maggio 2013 e assunto agli atti di protocollo generale al 3455 nella medesima data, con la quale si ingiunge a questo Comune il pagamento della somma di €. 34.866,59;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 04.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale per i fatti e le motivazioni in essa esposti:

- è stato deciso di proporre opposizione avverso il sopra citato decreto ingiuntivo n. 3815/2013 di R.G. del 16 maggio 2013 emesso dal Tribunale di Modena su richiesta del "Fallimento Edilca S.a.s.", rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lucia Rinzulli;
- è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di Canossa;
- è stato individuato lo Studio Legale Avv.ti Ermes e Marcello Coffrini, con studio in Reggio Emilia – via Sessi n. 1/1, l'incarico, in via congiunta e disgiunta, di rappresentanza e difesa legale di questo Comune nell'instaurando giudizio di opposizione;

**Dato atto che**, ai fini di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 27-12-2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52, come sostituito dalla Legge di

conversione 6 luglio 2012, n. 94, non esiste attivata per la prestazione di servizi di cui alla presente determinazione una convenzione CONSIP né il servizio è reperibile nel MEPA per cui è possibile procedere alla fornitura e/o prestazione di servizi in maniera autonoma;

**Visto** il vigente “Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 15.07.2009, e, in particolare:

- l’art. 4, comma 2° - lett. oo), che comprende l’incarico in oggetto fra quelli acquisibili in economia;
- l’art. 3, comma 1 – lett. f), che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo netto inferiore a €. 10.000,00;

**Dato atto che** lo Studio Legale Avv.ti Hermes e Marcello Coffrini:

- ha collaborato con questo Comune, prestando attività di assistenza legale nel procedimento che ha poi portato alla risoluzione del contratto di appalto n. 759 a suo tempo stipulato con EDILCA S.a.s.;
- ha assunto l’incarico di patrocinio legale del Comune di Canossa nel già citato procedimento instaurato dal sig. Marchoudi Ahmed innanzi al Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro;

**Vista** la disponibilità del citato Studio Legale Avv.ti Hermes e Marcello Coffrini, con studio in Reggio Emilia – via Sessi n. 1/1, ad assumere il mandato, in via congiunta e disgiunta, di rappresentare e difendere questo Comune nell’instaurando giudizio di opposizione;

**Visto** il preventivo di parcella, presentato dal citato Studio Legale, Avv.ti Hermes e Marcello Coffrini, e assunto al n. 3530 di prot. gen. dell’ente in data 4 giugno 2013, dell’importo complessivo di 2.500,00 euro, oltre a C.P.A. al 4% e I.V.A. al 21%, e così per lordi 3.146,00 euro;

**Considerato:**

- che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, ha previsto: *“Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- che il comma 3, art. 163 del D.lgs. 267/2000 prevede che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (stanziamenti definitivamente assestati del bilancio 2012);
- che il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- che il comma 4 art. 171 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa;

**Dato atto che** la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 11/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli schemi di Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale e relazione Previsionale e Programmatica anni 2013-2015;

**Dato atto che** la spesa complessiva di 3.146,00 euro trova imputazione sul redigendo bilancio di previsione 2013 all'Intervento 1.01.08.03, cap. 333, ad oggetto "Spese per consulenze legali, liti, arbitraggi, e risarcimenti", gestione competenza (Imp. n. 267/1/2013);

**Visto**, inoltre, il D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", artt. 9 e 13;

**Preso atto che**, nel procedimento in oggetto, il contributo unificato per l'introduzione del giudizio posto a carico del Comune di Canossa ammonta a €. 225,00;

**Dato atto che** la spesa complessiva di 225,00 euro trova imputazione sul redigendo bilancio di previsione 2013 all'Intervento 1.01.08.03, cap. 333, ad oggetto "Spese per consulenze legali, liti, arbitraggi, e risarcimenti", gestione competenza (Imp. n. 267/2/2013);

**Ritenuto** di affidare allo dell'incarico Studio Legale Avv.ti Hermes e Marcello Coffrini, con studio in Reggio Emilia – via Sessi n. 1/1, di rappresentare e difendere, in via congiunta e disgiunta, questo Comune nell'instaurando giudizio di opposizione avverso il sopra citato decreto ingiuntivo n. 3815/2013 di R.G. del 16 maggio 2013 emesso dal Tribunale di Modena su ricorso presentato dal "Fallimento Edilca S.a.s.", rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lucia Rinzulli;

**Ritenuto** altresì di impegnare la somma di 225,00 euro per il versamento del contributo unificato per l'introduzione del giudizio autorizzando al tempo stesso l'Economo Comunale ad anticipare la spesa suddetta e a richiedere il relativo rimborso dietro presentazione di regolare rendiconto e di imputare la spesa complessiva di 225,00 euro all'Intervento 1.01.08.03, cap. 333, ad oggetto "Spese per consulenze legali, liti, arbitraggi, e risarcimenti", gestione competenza (Imp. n. 267/2/2013);

**Dato atto che**, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'incarico, oggetto del presente atto, è attribuito il seguente codice CIG: **Z080A8FOAC**;

#### **DETERMINA**

**Di affidare** allo Studio Legale Avv.ti Hermes e Marcello Coffrini, con studio in Reggio Emilia – via Sessi n. 1/1, l'incarico di rappresentare e difendere, in via congiunta e disgiunta, questo Comune nell'instaurando giudizio di opposizione avverso il sopra citato decreto ingiuntivo n. 3815/2013 di R.G. del 16 maggio 2013 emesso dal Tribunale di Modena su ricorso presentato dal "Fallimento Edilca S.a.s.", rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lucia Rinzulli;

**Di riconoscere** ai citati professionisti l'onorario di 2.500,00 euro, oltre a C.P.A. al 4% e I.V.A. al 21%, e così per lordi 3.146,00 euro;

**Di imputare** la spesa complessiva di 3.146,00 euro sul redigendo bilancio di previsione 2013 all'Intervento 1.01.08.03, cap. 333, ad oggetto "Spese per consulenze legali, liti, arbitraggi, e risarcimenti", gestione competenza (Imp. n. 267/1/2013);

**Di impegnare** la somma di 225,00 euro per il versamento del contributo unificato per l'introduzione del giudizio autorizzando al tempo stesso l'Economo Comunale ad anticipare la spesa suddetta e a richiedere il relativo rimborso dietro presentazione di regolare rendiconto e di imputare la spesa complessiva di 225,00 euro all'Intervento 1.01.08.03, cap. 333, ad oggetto "Spese per consulenze legali, liti, arbitraggi, e risarcimenti", gestione competenza (Imp. n. 267/2/2013);

**Di dare atto che** , riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'incarico, oggetto del presente atto, è attribuito il seguente codice CIG: **Z080A8FOAC**.

**DETERMINAZIONE N. 152 DEL 01.07.2013**

Addì, 01/07/2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to NERONI GIROLDINI IVANO

---

---

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per l'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000, pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.

Addì, 01/07/2013

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to DOTT. MAURO DE NICOLA

---

---

Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/07/2013 al 09/08/2013.

Addì,

Il Segretario Comunale

---